

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE

Rg 70366/16
SA 8268/18

Il Giudice di Pace dott.ssa Fabiola Viviani ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70366 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente

T R A

ORSINI NICCOLO' , rappresentato e difeso da sè medesimo ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo 107:

- attore -

E

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE , in persona del sindaco metropolitano p.t., elettivamente domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura Via de' Ginori 10, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Zama giusta procura generale alle liti,

o p p o s t o

N O N C H E'

AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Ciociaria 16 , rappresentata e difesa dall'avv. Monica De Pascali giusta procura in calce alla comparsa di risposta:

- convenuta -

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 - I co. c.p.c.

CONCLUSIONI: all'udienza del 22.2.18 le parti concludevano come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore espone di aver ricevuto tramite pec il 17.10.16 la cartella esattoriale n° 097 2016 0166276781 ~~000~~ contenente l'invito a saldare l'importo complessivo di € 2.702,19 inerente a infrazioni al codice della strada eccependo la nullità della cartella per vizi attinenti alla notifica della cartella stessa , per l'omessa notifica dei verbali presupposti e per l'illegittima applicazione delle maggiorazioni. 2

All'udienza del 22.2.18 , precisate le conclusioni , la causa veniva trattenuta in decisione.

Inammissibile la prima doglianza sollevata in quanto andava proposta avanti l'Autorità e nel rispetto dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. atteso che vengono in contestazioni vizi che non rivestono l'an dell'esecuzione bensì il *quomodo* dell'azione esecutiva .

F. Viviani

Peraltro, in virtù del disposto di cui all'art. 156 cpc. " *la nullità non può essere mai pronunciato quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato* " e cioè, come nella fattispecie in esame, sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Infondata altresì la doglianza relativa all'omessa notifica dei verbali presupposti in quanto dalla documentazione agli atti (all.ti da 1 a 8 fasc. CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) si evince come i tre verbali sottesi siano stati notificati rispettivamente - seguendo l'ordine dei verbali sottesi in cartella - in data 15.6.15, 26.2.15 e 15.4.15. La notifica è stata effettuata ex art. 149 cpc con consegna del plico, in mancanza del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione, al portiere dello stabile e con l'invio della CAN in data 26.2.13 in ottemperanza al disposto di cui all'art. 7, comma 6, L. 890/82.

Attesa quindi la regolare notifica dei verbali sottesi, eventuali censure nei loro confronti dovevano essere proposte tramite opposizione al verbale stesso.

Infondata risulta altresì la censura relativa all'applicazione delle maggiorazioni in quanto risultano nella fattispecie non applicate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattesa, così provvede:

rigetta la domanda confermando la cartella esattoriale n° 097 2016 01662767 81 ;

condanna **ORSINI NICCOLO'** alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in C. 450.00. oltre accessori come per legge, per ciascun convenuto.

Roma li 11.5.18

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa **Fabiola Viviani**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li **11.5.18**

IL CANCELLIERE
Alessandra M. Seria